CITTÀ DI ARIANO IRPINO

PROVINCIA DI AVELLINO

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ASSUNTA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 63 del 30 aprile 2014

OGGETTO: Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia e elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 25 maggio 2014. PROPAGANDA ELETTORALE Utilizzo sale Comunali / Piazze e Spazi pubblici. Disciplinare .

L'anno **duemilaquattordici** addì **30** del mese di **aprile**, ore **14.30**, nella Sala della Giunta Comunale del Palazzo di Città.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vice Prefetto **dott.ssa Elvira NUZZOLO**, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 21.10.2013, con la partecipazione del Segretario Generale **avv. Monica Cinque**, assunti i poteri della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, adotta il provvedimento di cui in oggetto.

AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO: Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia e elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 25 maggio 2014. PROPAGANDA ELETTORALE Utilizzo sale Comunali / Piazze e Spazi pubblici. Disciplinare.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che domenica 25 maggio 2014 si svolgeranno l'Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia e l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Ariano Irpino;

Richiamata la circolare prefettizia Prot. n. 1898/S.E del 9 aprile 2014 con la quale si rammenta che, ai sensi degli artt. 19, comma 1, e 20, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà, già predisposti per conferenze e dibattiti;

Atteso che è proprio delle competenze degli enti locali, nell'ambito dei principi costituzionali favorire la partecipazione dei cittadini alla vita politica ed amministrativa e predisporre, anche attraverso la messa a disposizione, in periodo elettorale, di sale, piazze o spazi pubblici per comizi elettorali o per l'installazione di banchetti o gazebo;

Ritenuto opportuno dotarsi di un disciplinare ad hoc per l'utilizzo delle sale comunali, piazze e spazi pubblici idonei allo scopo, al fine di garantire parità di condizioni alla competizione elettorale;

Vista la proposta del dirigente dell'Area Amministrativa di mettere a disposizione per i comizi programmati dai partiti politici e movimenti presenti nella tornata elettorale in oggetto i seguenti locali di proprietà comunale:

- la Sala Conferenze del Palazzo degli Uffici in Via Tribunali,
- l'Auditorium annesso alla Biblioteca P.S. Mancini, alla medesima Via,
- la Sala Conferenze presso il Palazzetto della Sport di Via Cardito

Atteso che, per l'utilizzo dei succitati locali, i richiedenti verseranno alla Tesoreria comunale un corrispettivo a titolo di rimborso spese pari a:

- € 25,82 per le Sale Conferenze di Via Tribunali e di Via Cardito;
- € 51,65 per l'Auditorium annesso alla Biblioteca P.S. Mancini;

Precisato che le piazze e spazi pubblici per lo svolgimento dei comizi vengono concesse a titolo gratuito e, qualora l'area occupata dalla manifestazione con i gazebo o i tavolini supera i 10 metri quadrati, è dovuta la relativa tassa di occupazione del suolo pubblico;

Avvisata la necessità di raccordare con proprie norme regolamentari le modalità ed i termini di richiesta per l'utilizzo di sale comunali, piazze e spazi di suolo pubblico per attività finalizzate alla propaganda elettorale in modo che il confronto politico si svolga nell'assoluto rispetto di tutte le regole che disciplinano la materia ed in un clima di serena e civile dialettica democratica;

Sentiti gli altri uffici interessati;

Visto il parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente Area Amministrativa ai sensi dell'art 49 comma 1, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Dirigente Area Amministrativa, a norma dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in Legge 7 dicembre 2012, n. 213, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
F.to avv. Monica Cinque

DELIBERA

per le ragioni espresse in narrativa che qui si danno per trascritte,

- Di approvare l'allegato Disciplinare per l'utilizzo delle Sale /Piazze comunali e Spazi Pubblici in occasione delle elezioni del 25 maggio 2014;

- Di demandare al Responsabile del Settore Servizi al Cittadino - per le sale comunali - ed al responsabile Area Finanziaria - per piazze e spazi pubblici- la puntuale istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni di competenza da assumere secondo il presente disciplinare e i regolamenti vigenti, in stretto raccordo con il Comando di Polizia Municipale per quanto attiene alla viabilità e servizi di competenza, compatibilmente con le eventuali limitazioni e prescrizioni certificate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

- Il Segretario Generale curerà il corretto svolgimento della propaganda elettorale segnalando con immediatezza al Commissario Straordinario ogni eventuale criticità.

  Il presente disciplinare viene notificato ai Dirigenti dell'Area Amministrativa/Finanziaria/Tecnica, al Responsabile del Settore Servizi al Cittadino, al Responsabile Area Finanziaria e al Responsabile dell'Ufficio Elettorale per gli adempimenti di rispettiva competenza;

- Di trasmettere per conoscenza copia della presente alla Prefettura di Avellino.

Inoltre, successivamente, stante l'urgenza,

DELIBERA

Di rendere immediatamente eseguibile la presente delibera, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.lgs. 267/2000 per le motivazioni indicate nella proposta dell'atto stesso. -----

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAODINARIO
F.to Vice Prefetto Dott.ssa Elvira Nuzzolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Monica Cinque

Per copia conforme, ad uso amministrativo.

Ariano Irpino, lì

Il Funzionario Responsabile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal _____ e vi rimarrà fino a tutto il quindicesimo giorno successivo.

Il Funzionario Responsabile

Ariano Irpino, lì

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- ☐ decorrenza dei termini, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.lgs. 267/2000
- ☐ ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000

Ariano Irpino, lì

Il Funzionario Responsabile

Allegato 1 alla delibera n 63 del 30 aprile 2014

DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO DELLE SALE /PIAZZE COMUNALI E SPAZI PUBBLICI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL 25 MAGGIO 2014

Oggetto del presente regolamento è la disciplina delle modalità e dei termini di richiesta per la concessione dell' uso dei locali comunali, delle piazze e degli spazi pubblici idonei allo scopo per attività finalizzate alla propaganda elettorale.
La finalità è quella di garantire pari opportunità e condizioni al confronto politico in un clima di serena e civile dialettica democratica.
Fatte salve le intese particolari riguardanti i comizi di chiusura di venerdì 23 maggio.c.a., la propaganda elettorale viene così disciplinata:

1. limitatamente al periodo della campagna elettorale per l'Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia e per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 25 maggio 2014, oltre alle principali piazze e spazi pubblici idonei allo scopo, vengono messi a disposizioni i seguenti locali di proprietà comunale (entro i limiti di massima capienza):
   - la Sala Conferenze del Palazzo degli Uffici in Via Tribunali;
   - l'Auditorium annesso alla Biblioteca P.S. Mancini, in Via Tribunali;
   - la Sala Conferenze presso il Palazzetto della Sport in Via Cardito;
2. Le richieste per la concessione dell'uso di locali comunali, piazze e spazi pubblici vanno indirizzate al Commissario Straordinario utilizzando l'apposita modulistica (allegato 1) e presentate, al massimo, entro e non oltre i 3 giorni precedenti la data per cui si chiede l'uso. Per motivi organizzativi connessi all'attività degli uffici comunali, le stesse dovranno pervenire dal lunedì al venerdì e comunque, entro le ore 12,00 del venerdì;
3. Le autorizzazioni per l'uso di locali, piazze e spazi pubblici saranno concesse in base all'ordine cronologico di presentazione della richiesta al Protocollo Generale dell'Ente o mediante Posta Elettronica Certificata all'indirizzo istituzionale protocollo.arianoirpino@asmepec.it;
4. La richiesta deve contenere obbligatoriamente l'indicazione della data, luogo e dell'orario iniziale/finale di svolgimento nelle seguenti fasce orarie: mattutina/ pomeridiana o serale sino alle ore 23,00;
5. Nel caso di più richieste riguardanti lo stesso giorno e lo stesso luogo, l'utilizzo sarà consentito secondo l'ordine di protocollo e fatta salva la possibilità di chiedere l'utilizzo di altra sala o piazza, se disponibile; in ogni caso dovranno essere disposti adeguati intervalli di tempo, di durata non inferiore a quindici minuti, per consentire il regolare deflusso del pubblico nonché per la materiale esecuzione delle operazioni connesse allo svolgimento dei comizi stessi;
6. Nella richiesta di autorizzazione dovrà, obbligatoriamente, essere indicato telefono cellulare e indirizzo di posta elettronica del richiedente per le eventuali comunicazioni;
7. L'utilizzo delle piazze e spazi pubblici viene concesso a titolo gratuito; se l'area occupata dalla manifestazione con gazebo o tavolini supera i 10 metri quadrati è dovuta la relativa tassa di occupazione suolo pubblico.
8. L'apertura e la chiusura delle sale sarà a cura di personale comunale addetto.
9. Ogni responsabilità rimane in capo al richiedente e/o promotori della manifestazione.
10. Per quanto attiene alla propaganda elettorale si applicheranno le disposizioni di cui alla circolare prefettizia Prot. n. 1898/S.E del 9 aprile 2014 (allegato 3).
11. Il Comando Polizia Municipale provvederà a trasmettere al competente Commissariato PS copia delle autorizzazioni rilasciate.
12. I richiedenti l'uso delle sale comunali, a titolo di rimborso spese, verseranno alla Tesoreria comunale, sul c.c.p. n.13094834, i seguenti importi:
    - € 25,82 per le Sale Conferenze di Via Tribunali e di Via Cardito;
    - € 51,65 per l'Auditorium annesso alla Biblioteca P.S. Mancini;

Al Responsabile dei Servizi al Cittadino - per le Sale comunali- ed al Responsabile Area *Finanziaria- per le* Piazze e Spazi Pubblici- è demandata la puntuale istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni di competenza da assumere in stretto raccordo con il Comando di Polizia Municipale per quanto attiene alla viabilità e i servizi propri e compatibilmente con le eventuali limitazioni e prescrizioni certificate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Allegato 2 alla delibera n. 63 del 30 aprile 2014

MODULO RICHIESTA CONCESSIONE USO DI SALE COMUNALI/ PIAZZE /SPAZI PUBBLICI PER PROPAGANDA ELETTORALE 2014

Da presentare al Protocollo Generale del Comune di ARIANO IRPINO oppure al seguente indirizzo PEC protocollo.arianoirpino@asmepec.it

---

Al Commissario Straordinario
del Comune di ARIANO IRPINO

(Luogo e data)_____

OGGETTO: RICHIESTA CONCESSIONE USO SALA COMUNALE / PIAZZA O SPAZIO PUBBLICO PER PROPAGANDA ELETTORALE. ELEZIONI DEL 25 MAGGIO 2014.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A_____
(Cognome e nome)

RESIDENTE IN _____ VIA _____ TEL_____

CELL._____ E MAIL_____ FAX_____

IN NOME E PER CONTO DI _____
(indicare partito politico o movimento)

CON SEDE IN _____ VIA _____

VISTO IL "DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO DELLE SALE /PIAZZE COMUNALI E SPAZI PUBBLICI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL 25 MAGGIO 2014" APPROVATO CON DELIBERA COMMISSARIALE N 63 DEL 30 APRILE 2014

CHIEDE

1. LA SALA COMUNALE _____
2. *LA PIAZZA _____
3. *SPAZIO PUBBLICO_____

PER IL GIORNO_____ DALLE ORE _____ ALLE ORE _____

Motivo della richiesta _____

Allegati _____

Documentazione da allegare:

1) *Per i punti 2. e 3. allegare planimetria e o rilievo fotografico indicante l'esatta ubicazione, ingombro in metri lineari e quadri, nonché tipologia della struttura utilizzata per l'occupazione
2) ricevuta di versamento;
3) copia documento di riconoscimento in corso di validità.

Distinti saluti.

In fede_____

Spazio riservato all'UFFICIO PROTOCOLLO
(data e orario di presentazione)

Allegato 3 delibera
G.M. n. 63 del 30/04/2014

MINISTERO DELL'INTERNO

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo

di Avellino

Prot. n. 1898/S.E. Lì, 9 aprile 2014

Ai sigg. Presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali LORO SEDI

Ai sigg. Sindaci, Commissari Straordinari e Prefettizi e Segretari comunali dei Comuni della provincia LORO SEDI

E, p.c. Al sig. Questore di AVELLINO

Al sig. Comandante Provinciale Carabinieri di AVELLINO

Al sig. Comandante Provinciale Guardia di Finanza di AVELLINO

Ai sigg. Segretari e Rappresentanti provinciali dei partiti e gruppi politici LORO SEDI

Oggetto: Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ed amministrative di domenica 25 maggio 2014 - **Propaganda elettorale e comunicazione politica.**

In vista delle consultazioni elettorali indicate in oggetto, si richiamano di seguito i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica.

1) *Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione.*
2) *Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale.*
3) *Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda.*
4) *Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili.*
5) *Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con le ricorrenze del 25 aprile e del 1° maggio.*
6) *Uso di locali comunali.*
7) *Agevolazioni postali e fiscali.*
8) *Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale. Trattamento dei dati presso i partiti politici ed esonero dall'informativa per fini di propaganda elettorale.*
9) *Introduzione di limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali. Limiti di spesa, controlli e sanzioni concernenti le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.*

10) Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazione di voto da parte di istituti demoscopici.
11) Inizio del divieto di propaganda.

1. *Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione*

Come noto, **con riferimento alle elezioni europee**, dalla data di convocazione dei comizi elettorali, indetti con D.P.R. 17 marzo 2014, e fino alla conclusione delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Per le elezioni comunali, ai sensi dell'articolo 29, sesto comma, della legge 25 marzo 1993, n. 81, tale divieto decorre dal trentesimo giorno antecedente l'inizio della campagna elettorale e, quindi, dal 26 marzo 2014, e per tutta la durata della stessa.

Si precisa che l'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo del divieto si ritiene che esso trovi applicazione per tutte le forme di comunicazione e non solo per quelle realizzate attraverso i mezzi radiotelevisivi e la stampa.

In tale contesto normativo sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi. Si ritiene inoltre che siano da ritenere lecite le attività di comunicazione svolte in forma impersonale e le attività aventi carattere di indispensabilità per l'assolvimento delle funzioni proprie dell'organo e, in ogni caso, si ravvisa l'opportunità di far affidamento sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, sia nella scelta dei contenuti che delle forme della comunicazione.

2. *Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale (legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni)*

Anzitutto, si richiama l'attenzione sulle modifiche recentemente apportate alla legge 4 aprile 1956, n. 212, con l'articolo 1, comma 400, lettera *h)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 146 (Legge di stabilità 2014). Tali modifiche, dettate dalla necessità del contenimento della spesa pubblica, **oltre a disporre l'eliminazione della propaganda indiretta, hanno anche determinato una riduzione degli spazi della propaganda diretta** (cfr. circolare di questo Ufficio elettorale provinciale n. 1847/SE del 21.1.2014, consultabile anche sul sito istituzionale di questa Prefettura www.prefettura.it/avellino nell'area "*Circolare prefettizie*").

Ciò premesso, le giunte comunali, **dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione (nella circostanza, da martedì 22 aprile a giovedì 24 aprile 2014)**, dovranno stabilire e delimitare – in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti e distintamente per ciascuna elezione che avrà luogo nella stessa data - gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati.

In particolare, le giunte dovranno provvedere all'assegnazione di sezioni dei predetti spazi alle liste di candidati partecipanti alle consultazioni **entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle candidature.**

Per le elezioni comunali, affinchè i comuni siano posti in grado di assegnare gli spazi, gli organi preposti all'esame delle candidature (commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali) dovranno comunicare immediatamente a questa Prefettura-U.T.G. e, contestualmente, ai Sindaci e Commissari Prefettizi e Straordinari dei Comuni interessati, al fine di consentire la tempestiva assegnazione degli spazi e dar modo agli interessati di eseguire le affissioni quanto prima.

Analogamente, **per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia**, questa Prefettura comunicherà, appena in grado, a codesti Comuni, ai fini dell'assegnazione dei relativi spazi, le liste che risultino definitivamente ammesse, nell'ordine risultato dal sorteggio.

3. Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130)

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da **venerdì 25 aprile 2014**, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

4. Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Nel medesimo periodo, e quindi da **venerdì 25 aprile 2014**, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130.

Si rammenta al riguardo che, in forza dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610), tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni della provincia, del Prefetto.

5. *Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con le ricorrenze del 25 aprile e del 1° maggio*

Si rappresenta che le manifestazioni indette per le ricorrenze del 25 aprile e del 1° maggio – ricadenti nel periodo dello svolgimento della campagna elettorale per le predette consultazioni – purchè attinenti esclusivamente ai temi inerenti alle ricorrenze medesime, non costituiscono forma di propaganda elettorale. Conseguentemente i relativi manifesti vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati a detta propaganda.

6. *Uso di locali comunali (artt. 19, comma 1, e 20, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)*

Si ricorda che, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti.

7. *Agevolazioni postali e fiscali (artt. 17, 18 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n.515)*

Come è noto, nei 30 giorni che precedono la votazione, sono accordate tariffe postali agevolate per gli invii di materiale elettorale.

Al riguardo, sul sito www.poste.it, potranno essere consultate le istruzioni diramate dalle Poste Italiane S.p.A. ai propri uffici territoriali e le modalità da osservare per usufruire di tali agevolazioni.

Si rammenta, altresì, che nei 90 giorni precedenti le elezioni, sono previste agevolazioni fiscali per il materiale tipografico, l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati.

8. *Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale. Trattamento dei dati presso i partiti politici ed esonero dall'informativa per fini di propaganda elettorale*

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2014 sono stati pubblicati sia il provvedimento 1° aprile 2014 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sia la delibera 2 aprile 2014 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recanti disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi d'informazione relative alla campagna per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

MINISTERO DELL'INTERNO

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo

di Avellino

Nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2014 sono state pubblicati due provvedimenti, entrambi in data 2 aprile 2014, della Commissione Parlamentare per l'Indirizzo Generale e la Vigilanza dei Servizi Radiotelevisivi concernenti, il primo, la campagna elettorale per le elezioni amministrative fissate per i giorni 4 maggio (in Trentino Alto Adige) e 25 maggio 2014, il secondo, le elezioni regionali dell'Abruzzo e del Piemonte indette per domenica 25 maggio 2014.

Nella stessa Gazzetta Ufficiale sono state pubblicate due delibere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni riguardanti, la prima, le elezioni amministrative del 25 maggio 2014 e, la seconda, le elezioni regionali dell'Abruzzo e del Piemonte di domenica 25 maggio 2014.

Inoltre, nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014 è stato pubblicato il provvedimento in data 6 marzo 2014 del Garante per la protezione dei dati personali con il quale vengono ribaditi criteri e limiti ai fini del trattamento dei dati sensibili, riguardanti, fra l'altro, la propaganda elettorale e la connessa comunicazione politica.

9. Introduzione dei limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali. Limiti di spesa, controlli e sanzioni concernenti le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL., ed in particolare dei partiti e gruppi politici che parteciperanno alla consultazione amministrativa, sull'articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, che, **con riferimento alle elezioni comunali**, ha introdotto, **per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (per questa provincia i Comuni di Ariano Irpino e Montoro), limiti massimi di spesa per la campagna elettorale** di ciascun candidato alla carica di sindaco, di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale e di ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni.

Il medesimo articolo ha disposto, per le elezioni dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'applicazione di alcune disposizioni contenute nella legge 10 dicembre 1993, n. 515, come da ultimo modificate dalla medesima legge n. 96/2012, riguardanti, tra l'altro, il regime di pubblicità e controllo delle spese elettorali, **la nomina del mandatario elettorale** e il sistema sanzionatorio per le violazioni dei limiti di spesa e per il mancato deposito dei consuntivi da parte dei partiti, movimenti politici e liste.

L'articolo 14 della medesima legge ha, poi, introdotto **limiti di spesa, controlli e sanzioni concernenti le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.**

10. Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici

Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione e quindi **a partire da sabato 10 maggio 2014** sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato - ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

MINISTERO DELL'INTERNO

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo

di Avellino

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Ciò premesso, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonchè dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (vale a dire dopo le ore 23 di domenica 25 maggio 2014), purchè in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

***11. Inizio del divieto di propaganda* (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)**

Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi **da sabato 24 maggio 2014** e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

p. Il Prefetto
Il Vice Prefetto Vicario
- Amabile -

ROMA 2007 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S. 2163 | 11 | C | 0 | 0 | 0 | 4

46